



PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 dicembre 2012

in merito alla creazione di riserve di capitale per la Banca Monte dei Paschi di Siena

(CON/2012/109)

Introduzione e base giuridica

Il 6 dicembre 2012, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito il «Ministero») una richiesta di parere sull'articolo 8 del decreto-legge n. 216 dell'11 dicembre 2012 (di seguito la «modifica proposta»), che modifica il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 (di seguito la «normativa emendata»), in merito alla creazione di riserve di capitale per la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) mediante l'emissione da parte di MPS di strumenti ibridi riservati alla sottoscrizione del Ministero.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, sesto trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative¹, in quanto la modifica proposta concerne le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Finalità della modifica proposta

1.1 Il decreto-legge n. del 27 giugno 2012, in merito al quale la BCE ha adottato il parere CON/2012/64², è stato adottato dal Governo italiano al fine di creare riserve di capitale temporanee per MPS, in linea con la Raccomandazione della Autorità bancaria europea in merito alla creazione e alla vigilanza sulle riserve di capitale temporanee per ripristinare la fiducia nel mercato³. Le disposizioni contenute in tale decreto-legge sono state in seguito trasfuse nel decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, che è stato convertito in legge dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012. La normativa emendata ha istituito una forma di sostegno governativo autorizzando il Ministero a sottoscrivere degli strumenti ibridi (i Nuovi Strumenti Finanziari, NSF) che MPS avrebbe potuto emettere, sino

¹ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

² Tutti i pareri sono pubblicate sul sito internet della BCE, all'indirizzo: www.ecb.europa.eu.

³ EBA/REC/2011/1 dell'8 dicembre 2011, *Recommendation of the European Banking Authority on the creation and supervisory oversight of temporary capital buffers to restore market confidence*, accessibile al sito internet dell'Autorità bancaria europea all'indirizzo: www.eba.europa.eu.

all'importo di 3,9 miliardi di euro, dei quali 1,9 miliardi finalizzati a sostituire un uguale ammontare di strumenti ibridi in essere, emessi da MPS e sottoscritti dal Ministero in precedenza.

- 1.2 La modifica proposta introduce diverse modifiche al meccanismo di ricapitalizzazione attualmente in vigore per MPS. In particolare, gli interessi sui NSF sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio di MPS, al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie. Se MPS non è nelle condizioni di pagare in forma monetaria gli interessi o una parte degli stessi, questi sono corrisposti al Ministero mediante assegnazione del corrispondente valore nominale di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato, o di NSF di nuova emissione. La modifica proposta estende anche i termini per l'attivazione del meccanismo al 31 gennaio 2013.

2. Osservazioni di carattere generale

- 2.1 Il Ministero ha informalmente comunicato alla BCE il contenuto della modifica proposta, prima che questa fosse inviata al Parlamento italiano. Tuttavia, la richiesta di consultazione avrebbe dovuto essere inviata in maniera tale da consentire sia al Ministero che al Parlamento di tenere conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito della modifica proposta, conformemente all'articolo 4 della Decisione 98/415/CE.
- 2.2 La BCE nota che, successivamente all'adozione del Parere CON/2012/64, il Parlamento italiano ha introdotto nella normativa emendata una nuova norma che cambia il meccanismo di determinazione delle retribuzioni per il consiglio di amministrazione e alcuni dirigenti, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca è esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. La BCE apprezza il lavoro in corso in merito alle politiche e ai meccanismi di retribuzione per gli enti che ricevono sostegno pubblico, in linea con la raccomandazione della Commissione⁴.
- 2.3 La BCE raccomanda di specificare in maggior dettaglio nella normativa di attuazione le caratteristiche dei NSF, specialmente con riguardo alla subordinazione, al pagamento degli interessi, al meccanismo di conversione, nonché alle altre condizioni di emissione.
- 2.4 A parere della BCE, l'opzione garantita a MPS di pagare l'interesse sui NSF mediante emissione di nuove azioni a favore del Ministero dovrebbe essere preferita rispetto a quella dell'ulteriore emissione di NSF. Questa seconda opzione, specie se ripetuta nel tempo a causa dell'assenza o dell'insufficienza di utili distribuibili, comporterebbe un aumento dell'onere di ripagamento degli interessi sui NSF in un contesto operativo già difficile. Ciò potrebbe comportare ulteriori difficoltà per il risultato della banca nel breve periodo, e deteriorarne la capacità di rimborsare i NSF in maniera tempestiva.

⁴

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120, del 15.5.2009, pag. 22). Si vedano anche i Pareri della BCE CON/2010/63 e CON/2011/42, paragrafo 6.3.

ECB-PUBLIC

Il presente parere sarà pubblicato sul sito internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2012.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI